-ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE-

- Repubblica Italiana -

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno dieci del mese di dicembre, in Erba, Corso XXV Aprile n.68, nel mio studio.

Innanzi a me Dr.Andrea Fabi Notaio residente in Erba, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco,

è presente:

- GIAN LUIGI LUISETTI nato a Albese con cassano il cinque gennaio millenovecentoquarantasei (5.1.1946) ivi residente, via Michelangelo n.13,

nella sua qualità di Presidente

della Associazione "FONDAZIONE FABIO CASARTELLI" con sede in Albese con Cassano, via Roma n.23, codice fiscale n. 91010050135

Detto comparente, cittadino Italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, con il presente atto conviene quanto segue:

- Articolo 1 -

Il signor Gian Luigi Luisetti in nome dell'Associazione "FONDAZIONE FABIO CASARTELLI" costituisce una fondazione denominata:

"FONDAZIONE FABIO CASARTELLI"

- Articolo 2 -

La Fondazione ha sede in Albese con Cassano, via Roma n.23.

- Articolo 3 -

La Fondazione ha per scopo quanto specificato nell'articolo due dell'allegato statuto.

La Fondazione hon ha fini di lucro.

- Articolo 4 -

La Fondazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

- Articolo 5 -

Il primo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica a tempo indeterminato, ovvero fino a dimissioni o revoca, , è così costituito:

Gian Luigi Luisetti

Presidente

Mario Sala nato a Cadorago il 6 marzo 1945, residente a Cirimido, via Toti n.25, Vice Presidente

Gabriele Casartelli nato a Tavernerio il 20 aprile 1938, ivi residente, via V.Veneto n.10 Consigliere

Enrico Parravicini nato a Albese con Cassano il 23 settembre



REGISTRATO A ERBA, II 30/12/98
N. + 164 Serie) Mod.
EBATTE LIRE 250000

1942, ivi residente, via Verdi n.8, Consigliere Elisabetta Casartelli nata a Como il 29 luglio 1970, residente a Cantù, via Brianza n.14/a, Consigliere

Articolo 6 -

L'Associazione "FONDAZIONE FABIO CASARTELLI", al fine di dotare la Fondazione dei mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività, conferisce nella stessa titoli (BOT) emissione 15.11.98 n. 118078/0 per il valore nominale di L. 100.000.000 (lire centomilioni).

Il signor Gian Luigi Luisetti dichiara che tali titoli sono stati depositati presso la CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde s.p.a. filiale di Tavernerio, sul conto depositi intestato alla Associazione "FONDAZIONE FABIO CASARTELLI".

- Articolo 7 -

L'Associazione fondatrice, a mezzo del rappresentante, dichiara che il conferimento disposto a favore della Fondazione è sottoposto alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione stessa; al fine di tale riconoscimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Gian Luigi Luisetti e il Vice Presidente signor Mario Sala potranno svolgere disgiuntamente tutte le pratiche occorrenti ai sensi dell'articolo 12 del Codice Civile, e quindi anche di apportare al presente atto e all'allegato statuto tuutte le modificazioni che venissero richieste a tale scopo dalle competenti autorità.

- Articolo 8 -

Revisore dei conti della Fondazione viene nominato fino alla redazione del conto consuntivo del terzo anno il signor dr. GIANFRANCO MELLI nato a Vertemate con Minoprio il 27 aprile 1951, con studio in Como, via Dottesio n.8.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho fatto dattiloscrivere da persona di mia fiducia, che ho completato di mia mano, ho quindi letto al comparente il quale, a mia domanda, lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e a verità e con me Notaio lo sottoscrive come segue e nell'allegato statuto.

Consta di due fogli ed occupa quattro pagine e sei righe della presente.

F.to Gian Luigi Luisetti

Andrea Fabi



Allegato lett. "A" al n. 22586 di raccolta STATUTO

"FONDAZIONE FABIO CASARTELLI"

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Per volontà dell'associazione "FABIO CASARTELLI" è costituita, in memoria di Fabio Casartelli e per mantenere viva la figura umana e sportiva, una fondazione senza fini di lucro denominata:

"FONDAZIONE FABIO CASARTELLI"

La Fondazione ha sede in Albese con Cassano, via Roma n.23. Art. 2 - SCOPO

La Fondazione, si prefigge scopi sportivi, sociali e culturali e favorisce ogni attività ed iniziative connesse con gli scopi suddetti, anche in collaborazione con altri enti o società pubbliche o private, anche attraverso concessioni di contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio ed organizzazione di manifestazioni.

In particolare, tra l'altro, può:

promuovere la pubblicazione di ogni opera attinente la propria finalità;

- organizzare raduni e gare ciclistiche e non, anche in collaborazione con altre Associazioni o società sportive o privati;
- erogare fondi a favore di atleti o ex atleti o, loro famigliari necessitanti di aiuti;
- erogare fondi destinati a favorire l'educazione dei giovani ed il loro inserimento attivo nella comunità civile;
- indire borse di studio a favore di atleti per favorire la loro prosecuzione negli studi;
- organizzare o partecipare a congressi, convegni e rassegne su temi sportivi, umanitari e di medicina sportiva;
- sviluppare scambi culturali con altre associazioni nazionali od internazionali aventi finalità e scopi affini alla propria.

La Fondazione attiva la gestione di tutte le attività ed iniziative connesse con il proprio scopo istituzionale demandando al Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, più dettagliate disposizioni riguardanti l'estensione ed i criteri di attuazione ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini istituzionali.

Art. 3 - AMBITO TERRITORIALE

La Fondazione opererà nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 4 - DURATA DELLA FONDAZIONE

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI

Il patrimonio della Fondazione è costituito da titoli di Stato per un valore nominale complessivo di L. 100.000.000=, conferiti dalla Fondazione nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra

entrata destinata per deliberazione del Consiglio ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprevi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il vice Presidente
- il Revisore dei conti.

Art. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque o sette membri, nel numero determinato dal Consiglio di Amministrazione come segue:
- a) cinque membri sono inizialmente nominati dalla Fondazione in atto costitutivo; essi rimangono in carica senza limiti di tempo sino a dimissioni, o revoca deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi. In caso di cessazione della carica di tali amministratori, per qualsiasi motivo, essi saranno sostenuti per cooptazione deliberata, a Amministrazione; maggioranza, dal Consiglio di Amministratori cooptati rimangono in carica redazione del conto consuntivo del terzo anno successivo a quello in cui sono stati nominati e sono rieleggibili;
- b) se il Consiglio di Amministrazione determina il numero dei Consiglieri in sette; un membro viene eletto per cooptazione dai cinque membri inizialmente nominati come al punto a) a loro discrezione, avuto riguarda della competenza, l'altro membro viene cooptato dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione degli Amici Sostenitori della Fondazione come in seguito precisato. Gli amministratori eletti come dal presente paragrafo b) restano in carica sino alla redazione del conto consuntivo del terzo anno successivo alla loro nomina e sono rieleggibili;
- c) al Consiglio di Amministrazione possono partecipare con funzione consultiva o propositiva, senza diritti di voto: la moglie Annalisa Rosetti, il figlio Marco (rappresentato dal suo tutore sino al raggiungimento della maggiore età), la madre ed il padre di Fabio Casartelli.

La temporanea mancanza di membri del Consiglio di Amministrazione non impedisce la piena attività di questo finchè sono incarica almeno quattro membri.

Art. 8 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito l'amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

a - redige il conto consuntivo annuale;

b - designa il Presidente il Vice Presidente; il Revisore dei conti, i promotori e gli Amici Sostenitori della Fondazione;

c - nomina il Presidente Onorario col solo scopo di rappresentanza;

d - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

e - amministra il patrimonio della Fondazione;

f - predispone ed esegue i programmi dell'attività della Fondazione come previsto dal presente statuto e con l'aiuto ed il convolgimento se opportuno degli Amici Sostenitori della Fondazione;

g - delibera le modifiche dello statuto, previo parere non vincolante dei componenti di cui al precedente punto 7 c) da sottoporre all'Autorità tutoria per l'approvazione dei modi di legge.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad ano o più dei suoi membri anche con facoltà di subdelega; può mominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti esterni o collaboratori, da ricercare, possibilmente, avuto riguardo della loro competenza, tra gli Amici Sostenitori.

Il Consiglio può nominare di volta in volta o periodicamente il Segretario del Consiglio stesso, definendone le funzioni, tra i consiglieri o avvalendosi di persone esterne al Consiglio.

Art. 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi componenti con diritto di voto o uno solo dei componenti al precedente punto 7 c), con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione per posta o telefax, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma o per telefax. Ai componenti di cui al precedente punto 7 c) l'avviso può essere fatto a mezzo telefonico due giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei componenti in carica aventi diritto al voto; le delibere sono adottate a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; qualora il Segretario sia nominato in una persona esterna al Consiglio il verbale deve essere sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Consigliere Anziano presente.

La riunione del Consiglio di Amministrazione nella quale è all'ordine del giorno il programma della Fondazione per l'anno



successivo sarà aperta agli Amici Sostenitori per il solo argomento relativo ai programmi e vi potranno partecipare gli Amici Sostenitori, per l'anno nel quale si svolge la riunione a condizione, che all'ingresso dimostrino di possedere la carta di riconoscimento valevole per l'anno in corso.

La loro partecipazione potrà avvenire anche per delega ad altro Amico Sostenitore che non potrà accumulare più di quattro deleghe.

Il numero degl Amici Sostenitori presenti, anche per delega, dovrà comparire nel verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con le eventuali proposte di programma da essi avanzate.

Della convocazione del Consiglio della Fondazione aperto agli Amici Sostenitori con all'ordine del giorno l'approvazione del programma per l'anno successivo, dovrà essere data comunicazione o scritta a ciascun Amico Sostenitore o mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Albese con Cassano almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Art. 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio tra i suoi membri.

Essi restano in carica fino alla redazione del conto consuntivo del terzo anno successivo a quello in cui sono stati nominati e sono rieleggibili.

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne segue le deliberazioni coadiuvato dal Segretario, ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica da parte di questo nella prima riunione.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati o procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente Onorario, eventualmente designato dal Consiglio di Amministrazione, ha solo funzioni rappresentativa della Fondazione e non ha limiti di durata temporale, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza poteri di voto.

Art. 11 - REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore dei Conti scegliendolo tra persone iscritte nell'albo dei revisori contabili, che dura in carica sino alla redazione del conto consuntivo del terzo anno successivo alla nomina ed è rieleggibile.

Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifche di cassa.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Ogni carica è assolutamente gratuita.

Art. 13 - PROMOTORI ED AMICI SOSTENITORI

Il Consiglio di Amministrazione designa i promotori e gli Amici Sostenitori della Fondazione.

Sono di diritto promotori della Fondazione tutti i soci fondatori, i Consiglieri ed i Soci Onorari dell'Associazione fondatrice.

Sono di diritto Amici Sostenitori della Fondazione per l'anno in corso tutti coloro che alla data della costituzione della Fondazione sono soci dell'Associazione Fondatrice.

Compete al Consiglio di Amministrazione di determinare con periodicità annuale, prima dell'approvazione dei programmi per l'anno successivo, le condizioni di ammissione degli Amici Sostenitori ai quali verrà rilasciata apposita carta di riconoscimento valevole, come su di essa riportato, per un anno.

Il possesso della carta di riconoscimento dà diritto alla partecipazione in qualità di spettatore alla riunione del Consiglio di Amministrazione con all'ordine del giorno l'approvazione del programma della Fondazione per l'anno successivo, limitatamente al suddetto argomento.

In questa occasione al Presidente del Consiglio di Amministrazione potranno essere presentate proposte per migliorare i programmi della Fondazione e tali proposte saranno successivamente quindi sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione aprovava il bilancio economico di previsione ed entro il 30 giugno successivo il conto consuntivo.

Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovranno essere depositati nei modi di legge.

Per mantenere costante nel tempo un valido patrimonio e nel termine del bilancio, annualmente dovrà essere incrementato di una somma almeno pari all'inflazione riscontrata dai dati ISTAT dell'anno precedente.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO



In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, esso dovrà essere deliberato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Con il medesimo atto si procederà alla nomina di un liquidatore che potrà essere scelto anche tra i propri membri.

Il patrimonio residuo verrà devoluto, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, all'esistente "MOTOROLA FUND PER MARCO CASARTELLI " con sede in U.S.A.

Art. 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia di fondazioni riconosciute.

F.fo Gian Luigi Luisetti Andrea Fabi

